

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (adempimento ex art. 24 D.Lgs. 175/2016)

Il sottoscritto dott. Alessandro Nicastrì, Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, ricevuta la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D. Lgs. 100/2017*”,

RICHIAMATO

- l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

ESAMINATA

- la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 100/2017 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - in vigore dal 23/09/2016 – cd. T.U.S.P.) come modificato ed integrato successivamente dal D. Lgs. 100 del 16/06/2017, il quale prevede l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO CHE

- l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - o eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - o soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quelli dei dipendenti;
 - o eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - o contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
 - o aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,

CONSIDERATO CHE

alla data del 23 settembre 2016 le partecipazioni dirette detenute dall'Ente sono le seguenti:

1. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per Azioni in liquidazione;
2. IRISACQUA Società a responsabilità limitata;
3. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata.

VISTI

- Part. 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- Part. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- Part. 1 commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera sul mantenimento delle seguenti partecipazioni

1. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione;
2. IRISACQUA Società a responsabilità limitata;
3. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata.

Il revisore invita l'ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse, nonché a verificare periodicamente i bilanci, attuando, ove richiesto, il controllo analogo.

Capriva del Friuli, 18 settembre 2017

Il Revisore dei Conti
dott. Alessandro Nicastri

